



MODIFICHE AL SUPERBONUS 110% - DECRETO LEGGE DEL 18 NOVEMBRE 2022, N.176 CD. DECRETO AIUTI QUATER

Posted on 22 Novembre 2022



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tag: [decreto aiuti quater](#)

E' stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.270 del 18 novembre 2022](#), il **Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176** c.d. *Decreto Aiuti quater* recante "*Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica*", (in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I. – ossia dal 19 novembre 2022) **che contiene importanti modifiche alla disciplina del Superbonus.**

Per quanto di interesse si segnala l'**articolo 9**, recante "*Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico*" del **D.L. 176/2022**, che **riduce**, sin **dal 2023**, dal 110% al **90%** l'aliquota della **misura del bonus per gli interventi effettuati dai condomini, compresi quelli sino ad un massimo di 4 unità posseduti da un unico proprietario, ONLUS e APS**, **fatta eccezione per gli interventi:**

- per i quali, **alla data del 25 novembre 2022**, risulti **effettuata la CILAS** e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la **delibera assembleare** che abbia approvato i lavori risulti adottata **in data antecedente al 25 novembre 2022**, cioè entro il 24 novembre 2022 ;
- che comportino la demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali, **alla data del 25 novembre 2020**, risulti **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo** .

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unifamiliari, l'aliquota al 110% viene prorogata per le spese sostenute **sino al 31 marzo 2023** (anziché sino al 31 dicembre 2022), a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo .

Inoltre, sempre **per le unifamiliari**, il provvedimento in esame prevede che, **per gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023**, viene ammesso il **bonus al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023** al verificarsi di determinate condizioni , ovvero solo se:

- le unità le unità sono adibite ad abitazione principale del contribuente;
- il contribuente abbia un reddito non superiore a 15.000 euro, calcolato in base ad uno specifico criterio stabilito dalla norma stessa , che tiene in considerazione anche il reddito del coniuge (o del soggetto legato da unione civile, o del convivente) e degli altri familiari purché conviventi (genitori, fratelli etc. - cfr. art.12 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e il numero dei familiari stessi;
- il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione (vengono esclusi quindi gli utilizzatori, quali gli inquilini o i comodatari).

Relativamente alle modifiche di cui sopra, si segnala, inoltre, che per i contribuenti con reddito non superiore ai 15.000 euro, viene prevista l'erogazione di un **contributo da parte dell'Agenzia delle Entrate**, con **modalità che verranno definite con decreto del MEF** (da adottarsi entro 60 giorni dal 19 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022), per finanziare gli interventi di tali soggetti sia sugli edifici unifamiliari, sui condomini e sugli ulteriori edifici agevolati.

Al fine di riconoscere a tali soggetti detto contributo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per

il 2023 .

Per gli interventi effettuati dalle ONLUS, ODV ed APS che prestano servizi socio assistenziali, viene riconosciuta l'applicabilità del Superbonus nella misura del **110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025**, mantenendo il criterio di calcolo del limite di spesa di cui al comma 10-bis dell'art.119 del D.L. 34/2020 .

Infine, in tema di **cessione dei crediti d'imposta** da *Superbonus* al 110%, il D.L. in esame prevede che i **crediti d'imposta derivanti** dalle **comunicazioni** di cessione o di sconto in fattura **inviate** all'Agenzia delle Entrate **entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati**, possono essere **fruits in 10 rate annuali** di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.

Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate .

Per ulteriori approfondimenti, si veda il [dossier redatto da ANCE](#).

